

## CONVEGNI

---

**DANIELA CHINNICI**

### **Prescrizione e ragionevole durata del processo<sup>1</sup>**

Lo scritto analizza in maniera critica l'introduzione della novella in materia di prescrizione che viene definita disorganica, affrettata e senza una rinvenibile *ratio* giuridica.

*Prescription and reasonable duration of the process*

*The paper critically analyzes the introduction of the short story on prescription which is defined as inorganic, hasty and without a discernible legal ratio.*

Prima di entrare nel tema oggetto di riflessione non si può non fare una considerazione di politica giudiziaria - sulla attuale politica giudiziaria - per comprendere appieno il senso dell'ultima novella legislativa, la Legge n. 3 del 2019<sup>2</sup>, che, con l'altra sulla legittima difesa domiciliare<sup>3</sup>, si pone in modo del tutto extra-vagante rispetto alla *weltanschauung* del sistema penal-processuale, individuabile nel rendere giustizia a fronte di una lesione a un bene giuridicamente riconosciuto, ricucendo la lacerazione inferta con la condotta penalmente rilevante, tramite l'accertamento della responsabilità dell'incolpato da eseguire soltanto con il percorso formale illuminato dalle luci proiettate dal faro costituzionale, *in primis* quelle del rispetto della dignità della persona, dell'uguaglianza (degli imputati), nonché, tra le altre, della innocenza, presunta fino al *dictum* definitivo, eventualmente contrario, e quelle costitutive del c.d. giusto processo.

Invece, la giustizia penale italiana è oramai divenuta territorio dalla geografia alterata nei confini, nei rilievi, e, più in generale nella morfologia, ad opera,

---

<sup>1</sup> Testo della relazione dal titolo "Prescrizione e ragionevole durata del processo", tenuta nell'ambito del convegno "La prescrizione non è una cura", svolto nell'Aula Magna della Corte di Appello di Palermo il 23 ottobre 2019. Come noto, il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge n. 3 del 2019 e l'articolo qui pubblicato non ha potuto tenere conto dei numerosi contributi pubblicati successivamente al presente, tra i quali si segnalano Donini, Gatta, Gatta e Giostra, Losappio, Giostra, Manes, Mazza, Padovani, B. Romano e da ultimo su questa rivista De Caro.

<sup>2</sup> La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" nota come legge spazza-corrotti prevede la modifica radicale della prescrizione all'art. 1, lett. d), e), f) essendo così diventata - come rileva GATTA, *Una riforma dirimpente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, in *www.penalecontemporaneo* - "almeno nelle intenzioni, una legge spazza-prescrizione".

<sup>3</sup> L. 26 aprile 2019, n. 36, con cui viene, tra l'altro, modificato l'art. 52 c.p. - ora rubricato "difesa legittima". Ne consegue così che quando si è aggrediti nel proprio domicilio ("nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma") "sussiste sempre il rapporto di proporzione" se l'offeso "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione tra difesa e offesa. Peraltro, la disciplina si applica oltre il domicilio, a "ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

non solo della “giurisprudenza creativa”, assai operosa dopo le stragi mafiose del 1992, ma per mano dello stesso legislatore, con interventi sempre più dettati dall’emergenza, di cui è impossibile rintracciare un *fil rouge* e, comunque, sempre più lontana dalla scelta a vocazione accusatoria, adottata proprio trent’anni prima con il ‘nuovo’ codice di rito, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, insistendo così nella “giuridicità debole”<sup>4</sup>.

Come detto, ‘l’orizzonte di senso’ dei valori costituzionali, quanto a diritti e a libertà della persona, sempre più spesso non è la prospettiva entro la quale sono orientate le leggi che, a ritmi oramai vorticosi, il nomoteta emana. Proprio le ultime due novelle sono state dettate – è triste constatarlo – dalla “necessità e urgenza” della ‘pancia del popolo’<sup>5</sup>, che è stata affamata di istanze giustizialiste, di ansia di pene più severe, secondo dinamiche viziose alimentate dalla stessa politica, grazie soprattutto all’uso distorto e pilotato dei mass media, veri e propri fattori di moltiplicazione del consenso, condizionati, se non controllati, dalla stessa politica: fatto notorio, del resto, nel nostro Paese. Il risultato è una percezione distorta del livello e della gravità della devianza – “un fattoide”, solo apparentemente, quindi, un dato obiettivo, che non combacia con gli elementi reali che pretende di rappresentare<sup>6</sup> - che ha giustificato la normazione verso le ragioni dell’autorità, sebbene, come detto, quelle tensioni securitarie sono state alimentate a monte dalla maggioranza di turno, in specie dai governi di centrodestra e, in assoluto, dal governo ‘giallo-verde’. Non consola certo che questo inasprimento della politica del “punire” sia, per dirla con Didier Fassin<sup>7</sup>, una sorta di “passione contemporanea” di tutti gli ordinamenti democratici, senza, per di più, una giustificazione effettiva, atteso che a ciò non si ricollega un inasprimento della violenza o un aumento delle condotte devianti, come dimostrano gli studi statistici in materia.

Giustizia penale e immigrazione sono state le ‘due carte’ su cui il penultimo ha puntato per aggiudicarsi il consenso popolare<sup>8</sup>, tanto che la forza più estremista, la Lega, è arrivata a raddoppiare la percentuale di voti in appena un anno dalle ultime elezioni (dal 17% al 33%). Lo slogan – ossessivamente risuonato in ogni programma televisivo, giornalistico o pseudotale, pubblico o

<sup>4</sup> CASSESE, *L’Italia verso una società senza stato?*, Bologna, 2011, 59.

<sup>5</sup> INSOLERA, *La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione*, [www.penaleconrtemporaneo.it](http://www.penaleconrtemporaneo.it).

<sup>6</sup> Non pochi gli autori che sottolineano la divaricazione, quanto ai fenomeni di devianza, tra percezione e realtà. *In primis*, proprio in riferimento alla corruzione, per tutti, v. Padovani, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *questa Rivista*, 2018, n. 3, 9 s.

<sup>7</sup> FASSIN, *Punir. Une passion contemporaine*, Paris, 2017.

<sup>8</sup> INSOLERA, *Il governo giallo-verde*, cit.

privato - “più carcere, più sicurezza, più pene, più italiani, meno immigrati” è diventato un ‘mantra’. Da questo clima sociale artatamente aizzato viene par-torita la prima “legge show”: la legge sulla legittima difesa<sup>9</sup>, che della legittima difesa studiata in diritto penale sembra avere perso le coordinate ‘sacre’ della proporzione tra azione e reazione. Anzi, si è varata una sorta di legalizzazione all’autodafé, al farsi giustizia a modo proprio, sol che qualcuno violi la nostra casa o il nostro domicilio, inteso anche come esercizio commerciale, non im-portando - con pieno *vulnus* alla legalità e alla certezza - se ci sia propor-zione o meno tra il bene offeso e la reazione del titolare del bene. La propor-zione tra azione e reazione, valore cardine della difesa legittima, è stata can-cellata con un colpo di penna, per dare legittimità alle ansie securitarie, aval-lando l’idea che ‘a casa, se mi sono o, peggio, mi sento in pericolo, posso fare a modo mio’, con derive pericolosissime, anche senza ritorno, per l’aggressore (forse anche per l’agredito e per tutti noi?).

“L’atto II” della giustizia populista si è tradotto nella l. 9 gennaio 2019, n. 3, la c.d. legge spazzacorrotti<sup>10</sup>. Già il nome con cui è stata divulgata la novella è indicativo di quella volontà di strizzare l’occhio alla gente: si ricorre a parole forti, evocative, crude, mai usate prima dal legislatore.

Del resto, il risultato in termini di consenso non si è fatto attendere. La ren-di-ta è arrivata. Il posto nel Parlamento europeo rinsaldato, visto, come detto, il consenso-record, oltre il 33% per una forza - la Lega - che, nel Parlamento di Strasburgo, siede nei banchi dell’opposizione. Poi, l’esperienza di ‘governo giallo-verde’ si è fermata, per così dire, per ‘autoeliminazione’ dello stesso leader della Lega, sebbene le due riforme in tema di giustizia penale sono ov-viamente leggi dello Stato.

Dopo questa breve premessa, le riflessioni assegnatemi attengono al profilo della “prescrizione e ragionevole durata del processo”, non quindi all’analisi della legge ‘spazzacorrotti’. Tuttavia, quanto all’aspetto riformatore della pre-scrizione, questa è stata una ‘legge-blitz’<sup>11</sup>, un vero e proprio agguato a principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, la cui ricaduta più peri-

<sup>9</sup> PULITANÒ, *Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 5; GATTA, *La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento*, in *www.penalecontemporaneo*.

<sup>10</sup> Per un’analisi accurata sulla c.d. legge spazzacorrotti v., da ultimo, MONGILLO, *La legge “spazzacorrotti”. Ultimo approdo del diritto penale emergenziale al cantiere permanente dell’anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 5, 231 s.

In termini fortemente critici, sinteticamente, sempre sulla legge spazzacorrotti v. PADOVANI, *La spazza-corrotti, Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, cit., 3 s.

<sup>11</sup> INSOLERA, *Il governo giallo-verde*, cit.

colosa è la crisi del valore fondante del sistema della legalità: l'uguaglianza. Chi ha pensato e redatto questa legge, in punto di abolizione della prescrizione, certamente ignora l'alfabeto e la grammatica costituzionale e dei principi costitutivi dello Stato di diritto<sup>12</sup>, in quanto è stata eliminata la certezza del percorso giudiziario, visto che esso rimane sospeso dopo la sentenza di primo grado, con la sorte rimessa alla anarchia del giudice<sup>13</sup>, sì che la durata potrà divenire potenzialmente *sine die*. Gli imputati sono divenuti soggetti, almeno *in nuce*, perennemente sotto processo o, il che è lo stesso, eternamente giudicabili.

In sostanza, il legislatore ha coniato un nuovo principio - sotteso un criterio reazionario e illiberale, che potremmo denominare di '*sfavor rei*' - '*semel imputato semper imputato*'.

Sull'altare arrivano a essere sacrificati principi del diritto naturale, sacri, di una sacralità, come dice Tranchina, che deve intendersi prescindente "dalla adesione ad un credo religioso per riaffermare le premesse ontiche del diritto positivo, quelle che sono patrimonio dell'umanità"<sup>14</sup>, che il legislatore costituzionale si è limitato dunque solo a riconoscere, assurgendo a "termine di raffronto su cui parametrare i 'meriti' o i 'demeriti' della regola posta dallo Stato sovrano". *In primis*, la dignità della persona, ancora, l'uguaglianza tra loro (nel processo tecnicamente tra gli imputati), poi la presunzione di non colpevolezza<sup>15</sup> e l'inviolabilità della difesa, nonché il fine rieducativo della pena (art. 27, co. 3, Cost.). Ne esce gravemente compromesso il canone, di pari rango normativo, se pure non della stessa caratura valoriale, della ragionevole durata del processo, attributo necessario perché esso possa essere qualificato come giusto (art. 111, co. 2, Cost.) e il diritto dell'imputato a essere giudicato nel più breve tempo possibile, secondo quanto riconosciuto dall'art. 6 Cedu. La proliferazione di ricorsi al giudice europeo, conseguente alla violazione

<sup>12</sup> Ancora suggestivamente INSOLERA, cit.

<sup>13</sup> Il mondo che la riforma immagina, rileva INSOLERA, il governo giallo-verde, cit., è quello "nel quale non la fiducia, ma la fede, nel potere giudiziario è così radicata da escludere l'errore, secondo le convinzioni di quel giudice raccontato da Sciascia nel Contesto?" e conclude l'A., con chiara domanda retorica negativa, "è questo il mondo e lo spirito del codice del 1989?".

<sup>14</sup> TRANCHINA, *Il diritto al servizio della speranza*, in *Scritti di comparazione e storia giuridica* (a cura di P. Cerami e M. Serio) ricordando Giovanni Criscoli, Torino, 2013, 461.

<sup>15</sup> Rileva la crisi della presunzione d'innocenza - da sempre individuata quale "postulato fondamentale della scienza processuale e presupposto di tutte le altre garanzie" della persona (come definita da Carrara, *Il diritto e la procedura penale*, (1873), in Opuscoli, V, Lucca, 1874, ora in *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale*, Bologna 2004, p. 425) MAZZA, *La presunzione d'innocenza messa alla prova*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) - individuando tra le cause l'evanescente' quanto *idola fori* principio dell'efficienza processuale.

della durata ragionevole del processo, immaginabile quale conseguenza della sospensione dopo la prima decisione, sembra lo scenario probabile, se non scontato con i conseguenti risarcimenti, *ex* ‘legge Pinto’.

La legge ha stravolto, quindi, l’istituto della prescrizione, visto che pur mantenuto fino al termine del primo giudizio, è stato obliterato dopo la relativa sentenza. Eppure, la prescrizione - presidio soggettivo per l’imputato e garanzia per il funzionamento della giustizia a tutela della collettività - “ratifica dell’oblio”, nella definizione di J. Derrida<sup>16</sup>, è necessaria come soluzione proscioglitrice dell’imputato, in quanto tanto più la giustizia (*id est*, la risposta giudiziaria) è lontana dal fatto, tanto più essa viene percepita come non giusta. E così, la dimenticanza legale serve quale antidoto all’inesorabile “freccia del tempo” (e ciò sia che il *dies ad quem* decorra dal giorno in cui è stato commesso il reato sia che invece si facesse scattare dalla data in cui è cominciato il procedimento, a seconda della natura sostanziale o processuale attribuita all’istituto), dovendo avere chiaro che il decorso del tempo pone interrogativi assai complessi, la cui risposta coagulata nella prescrizione, è la soluzione legale a istanze sia di ragionevolezza sia di moralità<sup>17</sup>. Diversamente, l’accusato sarebbe lasciato perennemente in balia dell’incertezza della risposta giudiziaria, sotto la spada di Damocle, così subendo una duplice pena. Una, certa, di carneluttiana memoria<sup>18</sup>: l’essere sottoposto a processo, con l’effetto stigmatizzante, non solo per sé, ma anche per i congiunti. L’altra, possibile, la pena vera e propria, qualora venga emessa declaratoria di condanna<sup>19</sup>.

Come si è accennato, la prescrizione, oltre a tutelare l’imputato, asseconda le istanze della collettività<sup>20</sup>, che perde di interesse ad una risposta su fatti assai lontani nel tempo, sebbene un formale ‘*non liquet*’ - in ciò si risolve la declaratoria di estinzione per prescrizione - genera nella collettività la sensazione di

<sup>16</sup> DERRIDA, *Il diritto alla giustizia*, in *Diritto giustizia e interpretazione*, a cura di J. Derrida - G. Vattimo, Roma, 1998, 32.

<sup>17</sup> PULITANÒ, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 3, 235, di cui è la suggestiva endiadi “freccia del tempo”; per approfondire questo profilo v. Id., *La moralità della prescrizione*, in *Criminalia*, 2017, p. 411 s.

<sup>18</sup> CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 55

<sup>19</sup> TRANCHINA, loc. ult. cit.

<sup>20</sup> Diversamente a quella che è l’impostazione della scuola classica (MASUCCI, voce *Gli effetti giuridici del reato*, in *Enc. dir. pen.* a cura di Pessina, vol. III, Milano, 1906, 319, da ultimo condivisa, tra gli altri da PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte generale*, IV ed., Torino, 2011, 634) GIOSTRA, *Il problema della prescrizione penale*, in *Giur. it.*, 2005, 221 sostiene che quando, come spesso accade, la prescrizione si compie dopo l’inizio del procedimento, ossia dopo che l’autorità giudiziaria abbia manifestato il proprio interesse si è dato luogo al “rito della memoria”, ritenendosi che vi sia identità tra l’azione dello stato e l’interesse della collettività, sicché “non vi è più l’azione silente di Cronos: la collettività non vuole dimenticare”.

impunità, ossia il contrario del senso di giustizia, unitamente alla sfiducia nel sistema dell'amministrazione della giustizia, specie ove la prescrizione faccia *tabula rasa* del processo ormai arrivato *in limine*, nel corso del giudizio di appello, specie se dopo la condanna in primo grado dell'imputato, o, peggio, nel corso del processo di cassazione, magari dopo una 'doppia conforme'.

Tuttavia, assecondare o, peggio, alimentare, tali percezioni, come ha fatto il legislatore della c.d. spazzacorrotti, non è corretto. Per di più, se si considera che ben il 60% delle prescrizioni - da dati ufficiali del Ministero - si matura nelle indagini preliminari (dove la legge, come detto, non ha inciso) in cui mai avrebbero potuto lucrare tempo a favore della prescrizione pratiche dilatorie o artifici dei difensori, magari ignari di procedimenti iscritti a carico di loro clienti, per di più, non di rado, solo futuribili, si comprende che una delle principali situazioni che si fa assurgere a causa che concorre a rendere il fenomeno della prescrizione patologico è una vulgata, diffusa come asserto di verità.

Non entro nel tema della natura della prescrizione, assai ben solcato da chi, sostanzialista, mi ha preceduto, sebbene non ne posso condividere le articolate argomentazioni, quanto alla natura sostanziale, affermata graniticamente dalla dottrina maggioritaria<sup>21</sup>, che ha ricevuto, peraltro il crisma del giudice costituzionale, nella nota 'saga Taricco', prima con l'ordinanza n. 24 del 2017<sup>22</sup>, e poi con la sentenza 115 del 2018, conferendo all'istituto, col più autorevole dei timbri dei palazzi del diritto - identità di *lei de fond* (era opportuno?) - *unicum* europeo, come è stato sottolineato<sup>23</sup> - e non (come chi scrive ritiene, unitamente a isolate autorevoli voci) natura processuale<sup>24</sup>, con decor-

<sup>21</sup> Nella dottrina penalistica la natura sostanziale della prescrizione è incontrovertita, come del resto nella giurisprudenza nazionale. Nella dottrina processualista i toni sono simili. Tuttavia, sottolinea la incerta collocazione dell'istituto, KOSTORIS, *La Corte Costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei 'controlimiti' e scontro tra paradigmi*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 3, 199, il quale rileva come l'istituto sia situato tra quelli di carattere processuale per la giurisprudenza europea, come pure per l'ordinamento tedesco, sottolineandone l'incerta collocazione, atteso che se si "ancora sicuramente al diritto sostanziale", è pur vero che si collega "anche al diritto processuale". Nello stesso senso v. CAIANIELLO, *Processo penale e prescrizione nel quadro della giustizia europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

In termini diversi CHIAVARIO, *Frammenti di pensiero eterodosso sulla prescrizione*, in *Leg. pen.*, 2019.

<sup>22</sup> L'ordinanza n. 24 del 2017 testualmente dispone che "l'ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità, espresso dall'art. 25 secondo comma Cost."

<sup>23</sup> DONINI, *Lettura critica di corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>24</sup> CHIAVARIO, *Frammenti di pensiero eterodosso sulla prescrizione*, in *Leg. pen.*, 2019.

Con prescrizione del processo si intende la durata dell'accertamento giudiziario del fatto penalmente

renza, pertanto, non dal momento della iscrizione dell'ipotesi di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma dalla commissione del fatto. Dato il fatto obiettivo della scelta normativa del sito in cui disciplinare la prescrizione - il codice penale - con la configurazione dell'istituto quale causa di estinzione del reato, in quel contesto trovano collocazione anche "le norme sulle vicende, sospensive e interruttrive dei termini prescrizionali che pur dipendono pressoché per intero da situazioni o fatti interni allo svolgersi del procedimento penale". Ciò che stupisce è non solo l'eterodossia di tale collocazione ma la trasformazione in una "sorta di verità dogmatica circa l'intrinseca sostanzialità della prescrizione", ora più che mai dopo 'la parola' suggellatrice del giudice delle leggi. Eppure, quel Giudice, come assai argutamente è stato notato non dice nulla in termini argomentativi, si limita a timbrare il 'dogma' là dove, invece di spiegare le ragioni giuridiche, espressamente scrive che la prescrizione è "istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena", aggiungendo, immediatamente dopo<sup>25</sup>, che esso "deve essere considerato un istituto sostanziale". Le ragioni effettive, da sempre sono rintracciabili nella volontà di riparare l'istituto dalla irretroattività *in malam partem* delle norme penali, grazie all'ombrello della legalità di fattura costituzionale (art. 25, co. 2, Cost.)

Inutile dire quanto la prescrizione si porti dietro tabù e pregiudizi. È da sempre stata vista come una sconfitta dello Stato e una vittoria dell'imputato, che, da persona presunta innocente, sottoposta ad accertamento nel processo, asurge nell'immaginario collettivo, sol perché 'soluta' dal processo, con sentenza di non doversi procedere, a un delinquente impunito, *iuris et de iure*<sup>26</sup>. A chi obietta che la prescrizione è la via comoda per l'imputato, soccorre il dato normativo di cui all'art. 129 c.p.p., che, tra favor *innocentiae* e risposta celere, indica al giudice di imboccare l'uscita dal processo, con l'emissione della sentenza di proscioglimento per prescrizione, a meno che non risulti evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come

---

rilevante.

<sup>25</sup> Sottolinea CHIAVARIO, Frammenti, cit. - e, non si crede di sbagliare - con una certa vena polemica, quanto a mancanza di riscontro logico-argomentativo: "post hoc propter hoc?"

<sup>26</sup> Si concorda con F. Morelli, *Prescrizione e tempo del processo: non si tratta di entità fungibili*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019, là dove afferma che "Occorre fare pace con il dato per cui la prescrizione 'garantisce l'impunità'". Essa semmai garantisce la non punibilità "solo quando, secondo la valutazione della legge punire è diventato ormai intollerabile e contrario al rispetto della persona; quando, in definitiva la punizione non è più manifestazione del potere dello Stato di usare la forza per sanzionare i comportamenti incriminati, ma rappresenta l'autorità arbitraria e cieca che annienta l'individuo a proprio piacimento".

reato o, di contro, sentenza di condanna, ove emergano prove di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. L'art. 129 c.p.p. smentisce l'*opinio communis* secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in ogni stato e grado del giudizio copre la colpevolezza: è invece una scelta normativa a favore della chiusura celere del processo, tanto è vero che se emergono prove evidenti di innocenza, che non ostacolano quella speditezza, deve prevalere l'assoluzione.

Dall'altro lato, onestà intellettuale induce a dire che almeno in certe vicende processuali, sebbene legittimamente, alcuni strumenti sono utilizzati in modo 'chirurgico', sapendo sfruttare ad arte ogni opportunità che offre per lucrare i massimi tempi possibili di stasi, tanto da concorrere, ovviamente al di fuori delle indagini preliminari, a riuscire, unitamente al sovraccarico giudiziario, alle carenze di organico amministrativo e giudiziario, alle disfunzioni degli uffici - problemi che notoriamente riguardano quasi tutti i tribunali del Paese - nell'operazione di 'fuga' dal processo, al posto di quella di 'uscita' fisiologica dal processo<sup>27</sup>, con la risposta nel merito della imputazione. Tuttavia, si tratta "oltre che di un'alternativa legittima, di un'opzione che non caratterizza le scelte difensive in merito alle scelte di rito, di impugnazione, di strategia processuale. Scelte che, viceversa sono caratterizzate dai fattori più diversi: ricerca dell'assoluzione, incremento o limitazione del materiale probatorio, riduzioni di pena, riconoscimento di circostanze, allontanamento o avvicinamento del giudicato e del momento dell'esecuzione. Non è realistico far assurgere la possibilità prescrizione - resa comunque legittima dal sistema - a regola di esperienza delle condotte difensive"<sup>28</sup>.

E' noto che il legislatore, negli ultimi anni, dopo un sostanziale lungo disinteresse, ha messo mano alla materia, con interventi tuttavia disorganici, oltre che settoriali. Prima, con la c.d. legge ex Cirielli del 2005 ha sostanzialmente abbreviato i termini di prescrizione, sebbene, in modo incoerente, atteso che l'abbreviazione riguarda solo i 'primari', visto l'allungamento dei termini per i 'recidivi'<sup>29</sup>, silente - anzi legitimante la diseguaglianza, la Corte costituzionale, che ha ritenuto, sebbene in punto di esclusione del calcolo delle circostanze ordinarie, la scelta "espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa", senza trasmodare "in una violazione del principio di ragionevo-

<sup>27</sup> GREVI, *Alla ricerca di un processo penale "giusto". Itinerari e prospettive*, Milano, 2000, 30.

<sup>28</sup> GUGLIELMI, DE VITO, *Quale futuro per il garantismo? Riflessioni sul processo penale e prescrizione*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

<sup>29</sup> Non si può approfondire, qui, la riforma né questo profilo critico, per cui, assai efficacemente, si rinvia a MARINUCCI, *La legge ex Cirielli: certezza d'impunità per reati gravi e mano dura per i tossicodipendenti in carcere*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 170 s.



lezza”<sup>30</sup>. Poi, mutato il contesto politico, ha stirato i tempi: con la l. n. 172 del 2012 raddoppiando i termini in tema di reati di pedofilia<sup>31</sup>, e con la l. n. 68 del 2015 quelli in materia di reati ambientali<sup>32</sup>. Infine, la linea si è andata estremizzando, dapprima con un testo che, a parere di chi scrive, è il più razionale, il quale prevede una sospensione dei termini di 18 mesi dopo la sentenza di primo grado e una ulteriore sempre di 18 mesi dopo la sentenza di appello, limitatamente ai *dicta* di condanna, per poi arrivare, con la legge *de qua*, a cancellare di fatto la prescrizione, essendo, come noto, sospesa *sine die*, dopo la sentenza di primo grado, così consegnando, in sostanza, la ripresa del processo di secondo grado alla volontà del tutto discrezionale del giudice, magari a notevole distanza dal primo rito, con una durata del processo irragionevolmente lunga o, comunque, non prevedibile a causa di una stasi che si è voluta irragionevolmente ‘anarchica’.

La scelta non può che leggersi solo come risposta populista alla ansia sociale punitiva. Demagogia ed emozioni collettive - queste ultime, spesso, alimentate e guidate ad arte - hanno contribuito alla esasperazione delle percezioni. La legge spazzacorrotti, in punto di prescrizione, è il risultato di quello che certe forze politiche volevano che ... la gente volesse<sup>33</sup>.

Oggi chiunque potrà trovarsi sottoposto a una giurisdizione incerta nel ‘quando’: alla “parola sospesa”. Ci si lamentava di una giustizia lenta, di processi che duravano troppo (e ne arrivava conferma puntuale da Strasburgo con le numerose condanne per l’irragionevole durata dei processi) ma, invece di recidere il superfluo - i tanti ‘rami secchi’ - eliminando *in primis* i ‘tempi morti’ - e di modificare l’obsoleto - innanzitutto l’armamentario delle notifiche, nientemeno gestito, tranne che ai difensori, ‘*brevi manu*’, - si è dilatato *ad libitum* il tempo del processo, violando, con la durata, affidata in modo arbi-

<sup>30</sup> La sent. n. 324 del 2008 riguarda “la scelta di considerare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione dei reati, solo l’aumento di pena derivante dall’applicazione delle circostanze aggravanti con previsione speciale e non la corrispondente diminuzione derivante dall’applicazione delle circostanze attenuanti della stessa natura”.

<sup>31</sup> La legge 1° ottobre 2012, n. 172 concerne la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

<sup>32</sup> Per un approccio fortemente critico sulla legge n. 68 del 2015, ben oltre l’intervento che ha raddoppiato il termine di prescrizione, cfr. TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>33</sup> Per una visione meno critica della legge si rinvia a GATTA, cit., secondo cui “la prescrizione che interviene mentre l’autorità giudiziaria è in moto, e una sentenza di primo grado è stata pronunciata, ha il sapore amaro della ingiustizia e della impunità... , al di là delle pur possibili e non insignificanti considerazioni di tipo economico, sul dispendio inutile di risorse pubbliche”.

trario al giudice *ad quem*, la parità di trattamento tra gli imputati (art. 3 Cost.) e prima ancora la dignità delle persone (art. 2 Cost.)

La garanzia dei diritti fondamentali di libertà dell'individuo è sacrificata, con una irragionevole forzatura, sull'altare dell'accertamento della verità processuale, solo per rispondere ad ansie di giustizia sociale, che il potere politico ha, ad arte, alimentato e sui cui ha giocato e vinto la partita del consenso elettorale. Incredibile, davvero, che la logica della prescrizione, con buona pace delle ragioni che la sorreggevano, sia stata rinnegata per meri calcoli di consenso, di autentica natura populista.

La tensione politica tra *favor societatis* e *favor libertatis* ha trovato la massima polarizzazione a vantaggio del primo - il *favor societatis* - che nello *ius puniendi* trova la sua esasperazione 'naturale'.

L'operazione è gravissima sul piano sistematico, perché è un vero attentato alla *ratio* della giustizia penale, che si regge sul temperamento tra prontezza della risposta e correttezza della conoscenza, secondo il modello accreditato del giusto processo.

La giustizia penale entra in crisi, fino a svuotarsi, in concreto, di senso, se la giustizia è tardiva. Dike e kronos - assi portanti del processo - ineludibilmente in tensione devono riuscire a trovare un equilibrio ragionevole; ma il risultato sembra un 'miraggio'.

La conoscenza di per sé esige adempimenti, azioni, atti nel rispetto di garanzie dell'imputato e ciò impiega tempo, ma chi aspetta giustizia non ha troppo tempo, esigendo risposte rapide, perché la voce che arriva tardi non ha più gli uditori che la aspettavano<sup>34</sup>.

Da un lato, quindi, una risposta processuale 'veloce' rischia di essere affrettata - ma l'ipotesi è di scuola, o, delle dittature - una sorta di risposta quale che sia non rende giustizia, perché ha come contrappasso un accertamento dei fatti approssimativo o non esatto, con la conseguenza che la decisione non è aderente alla 'verità' (*id est*, verità giudiziale), così come, dall'altro, una decisione tardiva risulta ingiusta, perché, se pure fosse stata conseguenza solo di adempimenti necessari, nel rispetto di effettive garanzie dell'imputato, svilirebbe il suo significato vedendo "compromessa la sua efficienza e la sua credibilità, quindi la sua stessa giustificazione costituzionale<sup>35</sup>", non risultando, peraltro, più soddisfacente della necessità alla definizione del processo nel tempo più celere possibile; necessità che accomuna accusato, collettività e vittima.

---

<sup>34</sup> Parlano di natura anfibiologica del tempo, che porta a congiunzione ma anche a disgiunzione, MORRA, MURINO, *La semantica del diritto. Il giro di boa della prescrizione*, in *questa Rivista*, 2019, n. 2, 8.

<sup>35</sup> MARZADURI, *L. cost. 23/11/1999 n. 2*, in *Leg. pen.*, 2000, 772.

E, nemmeno da questa legge, la vittima trae alcun beneficio, come pure ritiene chi valuta in senso positivo o non del tutto critico, la riforma. Ai sensi dell'art. 75, co. 3, c.p.p., infatti, l'azione proposta in sede civile nei confronti dell'imputato, dopo la costituzione di parte civile nel corso del giudizio penale di primo grado o dopo la relativa sentenza, sospende il processo civile fino alla declaratoria penale non più soggetta a impugnazione. Ora, con la sospensione a tempo indeterminato del processo il ristoro morale, peraltro, come noto, solo in caso di condanna, potrebbe non arrivare mai o arrivare in un tempo sideralmente distante dall'offesa e dal danno patito, molto più tardi di quanto la lentezza nota del processo *anteriforma* consentisse

Il dissidio sembra insuperabile: il sapere esige tempo, ma la giustizia deve essere rapida; eppure il tempo celere barra l'orizzonte del sapere. Insomma, una antinomia, se si pensi, come detto, che la rapidità importa necessariamente vuoti cognitivi: mancato approfondimento di circostanze, a causa di escussioni di fonti incomplete o negate, mancate ispezioni di luoghi o, in altri termini, incompletezza delle ricostruzioni e conseguente contrazione dei diritti difensivi che solo il tempo può assicurare.

Di contro, uno degli effetti di un accertamento oltremodo stirato, dipanatosi tra le pieghe di ogni mezzo di prova richiesto su ogni accadimento, anche di minima rilevanza o superfluità, se non del tutto irrilevante o superfluo, porta a una cognizione, magari approfondita o massima, senza assicurare garanzie effettive<sup>36</sup> oltre che protrattasi per di più per un tempo non congruo rispetto all'oggetto di prova - l'accertamento dei fatti di cui all'art. 187 c.p.p. - violando non solo la durata ragionevole, che, come detto, qualifica il giusto processo, ma il *quid proprium* della pena - il fine rieducativo - di dignità costituzionale. Una pena inflitta a distanza di tanto tempo dalla commissione del fatto, infatti, rischia assai concretamente di essere estenuata del suo senso, potendo 'colpire' una persona del tutto nuova, ormai emendata dal suo vissuto *contra legem*, sicché, dal punto di vista oggettivo, quella pena che, *illico et immediate*, poteva essere accettata anche dal destinatario in quanto percepita come giusta, emessa, invece, dopo tanto tempo dal fatto commesso, può essere vissuta dal condannato, assai probabilmente, come sopruso o torto, qualora vada a gravare su una persona ormai cambiata, grazie a propri percorsi, non in-

---

<sup>36</sup> La necessità di sgombrare il campo da garanzie formali era già sottolineata nel nostro *L'immediatezza nel processo penale*, Milano, 2005, p. 50, ove si rilevava che la razionalizzazione dei congegni difensivi era necessaria per far sì che la ragionevole durata non rimanesse valore meramente pletorico: ciò avrebbe reso necessario eliminare una serie di strumenti che nella realtà avevano scopi ostruzionisti o dilatori che nulla avevano a che fare con fini effettivamente difensivi.

teressando, magari, nemmeno più la vittima, se l'offesa non è grave o non è lesiva di beni assai rilevanti, né, la *societas*. Insomma, una giustizia tardiva è una 'non giustizia', non avendo assolto al suo compito nel doveroso componimento delle istanze contrapposte: accertamento pieno e corretto dei fatti e durata congrua.

Il legislatore, a fronte di un fenomeno patologico, invece di trovare soluzioni secondo logiche coerenti al giusto processo, che deve avere una durata ragionevole per essere tale, con questa legge va contro senso, adottando una scelta irrazionale, perché non pone più parametri temporali, tranne, come detto, la sospensione *sine die* dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Si mostra così ignorante o immemore (poco importa se l'uno o l'altro) che lo *ius puniendi* incontra limiti non valicabili in principi democratici di rango costituzionale (*id est*, garanzie soggettive) peraltro alcune preesistenti alla 'normazione positiva', la quale si è limitata a riconoscerle e a non a costituire, che il potere politico in sede di attività normativa secondaria non può, con un avventato e insipiente colpo di penna, pensare di ignorare: dignità della persona, uguaglianza tra cittadini (in questo caso tra persone sottoposte a processo penale), presunzione di non colpevolezza, inviolabilità del diritto di difesa, contraddittorio delle parti in condizioni di parità, diritto a una equa e pubblica udienza nel più breve tempo possibile, quanto alle garanzie riconosciute nella fonte sovranazionale Cedu (art. 6).

Con la sospensione della prescrizione dopo la sentenza penale di primo grado si è trasformata la condizione di imputato in un *status* soggettivo potenzialmente definitivo, scantonando, quanto ai valori individuali inderogabili, dalle coordinate costituzionali e, quanto alla politica giudiziaria, dal necessario contemperamento delle due istanze - *favor societatis* e *favor libertatis* - facendo prevalere il primo, portato all'exasperazione e alla prevaricazione sull'altro, destinato, invece, per così dire per fisiologia, alla supremazia rispetto alle istanze collettive e all'autorità.

Il *favor societatis*, con il conseguente *favor* per lo *ius puniendi*, e l'imprevedibile precipitato normativo nella novella sulla prescrizione, con il *monstrum* dell'imputato 'per sempre', non solo sovvertono la scala dei valori dell'ordinamento democratico, coagulati nel giusto processo, *expressis verbis* consacrato nell'art. 111 Cost., che ne è la naturale proiezione ma, in concreto, consegnano al giudice la tranquillità più assoluta sul *quomodo* - anzi, cosa assai più inquietante, sull'*an* del processo dopo la prima sentenza - *a fortiori* in caso di declaratoria di assoluzione, impugnata dal titolare dell'azione penale, in tal modo tradendo il senso altissimo della presunzione di non colpevo-

lezza, di cui all'art. 27, co. 3, Cost. Ne esce, così, oltre al processo ibernato, un imputato presunto colpevole<sup>37</sup>: questo il prodotto di un nomoteta che non aveva bisogno di studiare, come assicurava a più riprese e platealmente uno dei c.d. vicepremier del governo gialloverde.

Da presunto non colpevole a presunto 'colpevole per sempre' o - il che è lo stesso - fino a quando non è dato sapere!

La firma del Presidente della Repubblica rimane la più fitta ombra di questa legge.

Del resto, a chi obietta che la prescrizione è contraria al senso di giustizia per la vittima e per la collettività si risponde, come detto, che essa ha una funzione di stabilità sociale (meglio, di interesse sociale) a non perseguire condotte oramai lontane nel tempo rispetto ad altre che, proprio perché più vicine, sono sentite più urgenti e aspettano cioè una risposta in modo più sentito da parte della collettività<sup>38</sup> che da quel reato ha percepito una insicurezza e/o una lacerazione; lacerazione avvertita tanto più fortemente quanto più è prossima la comunità rispetto al fatto avvenuto, non in senso meramente geografico ma temporale. Certo, se l'estinzione si matura in *limine litis*, il senso di fallimento dei consociati, come della vittima, è altissimo; cionondimeno il rimedio escogitato è assai più grave della malattia che si voleva curare: il congelamento del processo, *sine die* è la 'non soluzione', perché se, in apparenza non si destabilizzano i consociati vista la preclusione di sentenze proscioglitive per prescrizione, dall'altro, sospendendo il rito ogni qual volta il giudice non ritenga ci siano le condizioni per la ripresa, si consegneranno alla collettività mancate risposte, con un effetto domino quanto ad ansia e insicurezza, rispetto a quello che si era voluto evitare sopprimendo la prescrizione, derivante dalla sospensione della 'giustizia', con imputati a piede libero e processi non chiusi, senza la risposta in termini di innocenza o colpevolezza che la collettività giustamente aspetta. Peraltro, la legge *de qua* sconfessa del tutto la massima semplificazione, che il legislatore delegante, con la legge n. 81 del 1987, alla direttiva 2, aveva indicato come criterio guida cui improntare il processo a vocazione accusatoria.

Se è vero che nel processo "la forma è sostanza", tuttavia, devono essere obliterati i formalismi, ma ciò non è stato fatto come andava fatto prima di pensare come rimedio a abolire con legge la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che in ogni caso rimedio non poteva essere, come si è cercato di dire. Si dovevano avere di mira gli adempimenti oziosi, gli orpelli vacui, il nu-

<sup>37</sup> In tal senso, tra i primi, INSOLERA, *Il governo giallo-verde*, cit.

<sup>38</sup> PULITANÒ, *Tempeste sul penale*, cit., 249.

mero superfluo o sovrabbondante di testi o di altre prove richieste e tutto nella prassi applicativa quanto rallenta il processo per condotte negligenti del pubblico ministero, del giudice - intervalli o rinvii di udienza senza preavviso né motivazione o, al più, con preavviso minimo e motivati solo genericamente - ma anche ritardi di adempimenti e di notifiche di atti di pubblici ufficiali, di agenti, o imputabili a tecniche dilatorie dei difensori per lucrare tempo utile a guadagnare la prescrizione, innegabile in alcuni processi.

Alla direttiva 9 dell'art. 2 della medesima legge delega, si prescrive "la semplificazione del sistema delle notificazioni anche mediante nuovi mezzi di comunicazione": indicata la via, il legislatore delegato non la segue, atteso che il sistema delle notificazioni è proprio uno dei gangli in cui il processo si inceppa. Basta una giustificazione generica, non verificata in concreto, di una assenza, magari reiterata, di un teste; una stessa assenza del giudice, senza alcuna motivazione, una erronea comunicazione di mancata partecipazione di un soggetto necessario a tutte le parti a far sì che il processo subisca battute d'arresto, senza che il responsabile paghi la negligenza.

Insomma, è igiene dovuta per assicurare la massima semplificazione del processo che il giudice si adoperi al massimo per eliminare il "troppo e il vano", ossia ogni attività non essenziale al processo.

Massima semplificazione che non c'è stata nemmeno quando è stato elaborato il canone in modo più ragionato, quale attributo qualificativo del giusto processo, con l'espressione di "ragionevole durata del processo", che la legge ordinaria avrebbe dovuto assicurare. Una garanzia oggettiva del processo, quindi di funzionamento della giustizia - non un diritto dell'imputato, direttamente azionabile innanzi al giudice, come delineato dalle fonti sovranazionali - sebbene garanzia oggettiva non significhi mera norma programmatica, o, peggio, esortativa, tanto che la sua attuazione è stata tradotta in legge, come prescritto dallo stesso legislatore costituzionale, con la l. n. 89 del 2001.

La legge *de qua* polverizza così anche la massima semplificazione: se, infatti, il processo, anche fosse il più snello e spedito, verrà congelato dopo il suo primo segmento, e affidato alla buona (o mala?) sorte del giudice *ad quem* in caso di impugnazione, non solo si sconfesserà in generale la durata ragionevole attributo del giusto processo, ma saranno posti nel nulla i ritmi dinamici di alcune esperienze virtuose.

Certamente, la legge nel sacrificare la ragionevole durata non annulla scansioni temporali definite, trattandosi di un canone non determinabile *ex ante*, ma individuabile volta per volta, *ex post* nelle singole esperienze giudiziarie, nella durata giustificata, logica, congrua della vicenda processuale rispetto allo sco-

po dell'accertamento dei fatti. Ogni vicenda ha, o, meglio, deve trovare, un suo equilibrio nelle garanzie da rispettare rispetto alla durata da contenere, senza derive giustizialiste, dovendo fornire una risposta tempestiva perché, diversamente, il processo non sarà giusto, né secondo i canoni costituzionali (art. 111 Cost.) né secondo il diritto sovranazionale (art. 6 Cedu)

Il rischio, con la nuova legge, semmai, sarà opposto, ossia quello del pubblico ministero in fase di indagine e, poi in giudizio, di cercare di fare tutti gli accertamenti e poi le escussioni delle prove in fretta, in una logica contraria alla ragionevole durata, vista la stasi non prevedibile nel *quantum* del 'dopo'.

Quindi, per evitare lo sbalzo dei processi nel nuovo 'iperuranio', da cui non è dato sapere il ritorno nella realtà processuale, il rischio sarà, assai probabilmente, quello di trovarsi di fronte a giudizi di primo grado contratti da richieste di prove del pubblico ministero scarse, così come da scelte istruttorie del giudice assai contenute riguardo alle istanze di prove dell'imputato, e, prima da accertamenti investigativi affrettati, o incompleti e approssimativi, rispetto al passato. In sostanza, si potrebbe assistere alla mortificazione del 'luogo della parola' - il dibattito con il contraddittorio, che nel giudizio di primo grado vive la sua fisiologica massima espansione - con un giudizio amputato proprio di spazi idonei per il dialogo, sì da confezionare un processo convulso, con sottesa l'ansia di terminare prima del *dictum* di primo grado, che ci sembra assimilabile a una 'sospensione condizionale', non della pena ma del processo.

Peraltro, rimedi per tempi processuali contenuti senza la fuoriuscita dal processo con la 'mannaia' della prescrizione, si dovevano trovare altrove, non certo nell'ibernazione del processo, senza regole oggettive e predeterminate per il suo riavvio.

Chi parla di garanzia per l'efficienza della giustizia e la tutela delle vittime riguardo a questa legge, accomunandola alla legge ex Cirielli - tra l'altro non ricordando bene, in quanto non è affatto vero che abbreviava i termini della prescrizione perché, illogicamente li allungava per i recidivi e li accorciava per i primari(!) - dimentica che una legge è giusta solo se da una lettura non angolare ma sinottica fa giustizia a tutte le parti, appunto al 'sistema-giustizia'. E questa legge appesa all'anarchia del giudice non fa giustizia. La giustizia in una necessaria visione di sistema costituzionale è certezza e uguaglianza.

I rimedi, le proposte per ridare virtù allo svolgimento del processo riducendo la patologia della prescrizione c'erano.

Innanzitutto, nella semplificazione delle notificazioni, con le notifiche per tutti

i soggetti coinvolti con ‘posta certificata’, a mezzo ‘pec’, dopo la prima *brevi manu*.

Poi nella massiva informatizzazione dei procedimenti; ancora siamo fermi agli amanuensi: faldoni spinti in carelli ‘da ospedali che lì, nei corridoi ‘per la salute’, trasportano farmaci e terapie, qui nei corridoi ‘per la giustizia’, trasportano straboccanti faldoni di fogli e carte scritte ancora a mano.

Ancora, massima attenzione allo strumento del rinvio, reazionario rispetto al principio di concentrazione; se ne dovrebbe prescrivere la verifica *ex lege prima* della disposizione, con la massima attenzione e i dovuti riscontri. Troppe le richieste di parti ma anche l’uso stesso dello strumento da parte del giudice, con allora le dovute responsabilità disciplinari, se di fatto ingiustificato, perché il giudice sia davvero e sempre soggetto alla legge.

Poi, innescare una seria, mai fino ad ora operata, inversione di tendenza nella direzione di un diritto penale ‘minimo’. rispetto alla nomorrea normativa. È sotto gli occhi di tutti che una politica di revisione quanto a depenalizzazione non si è mai voluta intraprendere, per gli stessi motivi sottesi alla riforma *de qua*, ossia perché ogni reato cancellato arriva come segnale di debolezza alla collettività, aumentando le ansie securitarie, con un prezzo in termini di mancato consenso politico-elettorale che il legislatore, nessuno a quanto pare, negli ultimi decenni, si è mostrato disposto a pagare. Anzi, la tendenza è stata nel senso di un incremento di fattispecie incriminatrici, arrivando a utilizzare “il diritto penale in modo “improprio e pericoloso, non più come strumento di accertamento dei fatti secondo quell’iter di razionalità che è il processo penale, ma come strumento di lotta a fenomeni sociali che si assumono sistematici, se non persino come strumento dei vendetta sociale”<sup>39</sup>.

Inoltre, si doveva, ancora, lasciare il dibattimento come ‘luogo’ per l’accertamento dei reati più gravi, sulla falsariga degli ordinamenti di *common law*; ma, cosa nota, i riti premiali non sono decollati, nonostante le non poche incisioni per il loro rilancio.

*Last, but not leaste*, le risorse economiche che la politica ha destinato alla giustizia, come alla istruzione e alla sanità - i tre pilastri di uno stato democratico - sono state sempre carenti: da qui sottorganico amministrativo e giudiziario (i numeri sarebbero scesi negli ultimi dieci anni di circa l’8% senza la tutela di un adeguato *turn over*), mancando peraltro i fondi per pagare gli straordinari,

---

<sup>39</sup> Il fenomeno chiaro agli studiosi è da ultimo stato sottolineato, con queste parole, da MANES nell’audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 12 dicembre 2017, evidentemente senza che dalla efficace e argomentata audizione il legislatore ne traesse alcuna consapevolezza!



in modo da allungare la durata delle udienze, nonché per la dotazione degli adeguati strumenti tecnico-informatici almeno del personale ausiliare di tutti i giudici, precludendo una più rapida e attendibile verbalizzazione. Il recente sistema di comunicazione con gli avvocati a mezzo pec avrebbe potuto essere esteso, dopo la prima notificazione o comunicazione in modo tradizionale, con la notificazione *brevi manu*, ‘aprendo’ per così dire, un indirizzo ‘pec’ a ciascun soggetto o parte con cui è necessario comunicare o notificare un atto o un’attività, così accelerano di molto le informazioni e la certezza delle loro conoscenze. Nulla di ciò è stato fatto, seppure la legge delega, alla succitata direttiva 9, preconizzava l’uso di nuove tecnologie, non certo limitandosi ai difensori e/o procuratori.

*De iure condendo*

Sulla falsariga della *riforma Orlando* e, per altri versi, della *legge Pinto*, si potrebbe pensare a un congegno diverso, nell’ottica di salvaguardare principi fondamentali della persona e efficienza della giustizia. Occorrerebbe una strada a due corsie: una, ineliminabile, presidio di legalità per ogni ordinamento democratico, ossia la prescrizione del reato, da intraprendere con la commissione del fatto e l’altra - come previsto *nell’ordinamento tedesco* - processuale, tale da affiancare la prima appena iscritta la notizia di reato nel relativo registro di cui all’art. 335 c.p.p.

Chiudo ripetendomi: la mancata firma del Presidente della Repubblica con il rinvio alle Camere era la soluzione fisiologica; ora ci si può solo affidare a una eventuale declaratoria di incostituzionalità, con il dubbio sull’*an* e il *tempus*, oltre che sull’esito, peraltro commesso al quesito da cui dovrà dipendere. Il ruolo della Corte rispetto a leggi disorganiche, affrettate, senza rinvenibile *ratio* giuridica, come questa che si appresta a entrare in vigore solo per incontrare il favore sociale, non può essere la soluzione: certo se il legislatore persevera nell’opera di “illegalismo legale”, come la ebbe a definire Calamandrei - vizio ‘originario, quindi, insito nel nascere dell’attività del Parlamento repubblicano - non sembra che vi siano altre modalità per la dovuta saldatura della giustizia con la cornice costituzionale.